

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila..... addi..... del mese di in
Costigliole Saluzzo, Via.....n.....

il Sottoscritto Messo certifica di aver notificato il presente atto destinato a ENEL - E-DISTRIBUZIONE
SPA tramite il professionista incaricato

- consegnandone copia con gli annessi disegni a
mani.....
- consegnandone copia in busta sigillata recante il cron. n....., nome e cognome
del destinatario,
a..... in qualità di
.....

Il ricevente

Il Messo

REG. NOT. N. _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente permesso è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____.

Addi _____.

IL MESSO COMUNALE

REG. PUBBL. N. _____



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

C. A. P. 12024

PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TECNICO

Tel. (0175) 230.121 - 2
Fax (0175) 239.003

Marca da bollo da € 16,00 annullata e
conservata in originale a cura del
richiedente, riportante i seguenti estremi:
data : 19/03/2026
identificativo : 01250984885789

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA COMUNALE n. 2/2026 del 07/04/2026

Con procedura semplificata D.P.R. 139/2010

(Rif. P.E. 2026/1-Bis)

OGGETTO: D. lgs. 42/2004 – L. R. 32/2008

Autorizzazione comunale in virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle
zone soggette ai disposti del Titolo III del D.lgs. 02/2004

Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO(CN)

Istanza : **ENEL - E-DISTRIBUZIONE SPA, con sede in VIA DOMENICO
CIMAROSA n. 4 ROMA, Partita IVA**

Oggetto: **"Atena 60793431 Istanza ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 -
art.146 - zone sottoposte a vincolo di tutela paesistico ambientale e
secondo procedura semplificata di cui al punto B37 allegato B del DPR
31/2017. Richiesta di autorizzazione per realizzazione di tratto linea
aerea 15 kV c/o Casc. Martinetto nei comuni di Costigliole Saluzzo e
Villafalletto"**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle
funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di
tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato
articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei
nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località
soggette a vincolo di tutela paesistico – ambientale;

Considerato che l'art. 146 del D.Lgs. 42/04 recante "Codice dei Beni Culturali" prevede
l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai
sensi del succitato decreto legislativo;

Richiamato l'art.159 del D. Lgs n.42/2004 e s.m.i. in cui è precisato che entro il termine
in esso riportato le regioni devono provvedere a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati
all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'art.146 sopra citati;

Visto che gli artt. 13 e 13 bis della Legge Regionale 03/04/89 n. 20 s.m.i. nelle zone
sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 sub-delegano ai Comuni dotati di
Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai sensi della L.R. 05/12/1977, n. 56 s.m.i. le

funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 così come normato dagli articoli sopra richiamati;

Visto che l'art. 3 della L.R. 32/2008 nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 subdelega ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 previa acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio;

Considerato che il Comune ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10.05.2014 la Convenzione con l'Unione Montana Valle Varaita per la gestione associata delle funzioni di tutela paesaggistica-Commissione Locale per il Paesaggio;

Vista la Determinazione n. 474 del 09.09.2014 della Regione Piemonte avente per oggetto "Elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione Locale per il Paesaggio";

Considerato che l'art. 77 della L.R. 25/2021 ha riformulato il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 32/2008 (provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22.01.2004 n. 42) disciplinando le fattispecie di competenza comunale nel procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi da eseguire negli ambiti sottoposti a tutela e semplificando il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, eliminando l'obbligo di acquisizione del parere della Commissione Locale del Paesaggio per interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata).

Considerato che il Comune si è dotato di P.R.G.C. approvato ai sensi della L.R. 56/77 e pertanto è subdelegato al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi specificati agli artt. 13 e 13 bis L.R. 20/89 s.m.i.;

vista l'istanza presentata dai Sigg.

- **ENEL - E-DISTRIBUZIONE SPA, con sede in VIA DOMENICO CIMAROSA n. 4 ROMA, Partita IVA**

per "Atena 60793431 Istanza ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - art.146 - zone sottoposte a vincolo di tutela paesistico ambientale e secondo procedura semplificata di cui al punto B37 allegato B del DPR 31/2017. Richiesta di autorizzazione per realizzazione di tratto linea aerea 15 kV c/o Casc. Martinetto nei comuni di Costigliole Saluzzo e Villafalletto" sito in () Autorizzazione Comunale n. 2/2026 del 27/04/2026 (Rif. P.E. 2026/1-Bis)

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico - Ambientale in ragione di:

- a) Inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lvo 42/2004 In quanto trattasi di: "Zona Agricola", a distanza inferiore di mt. 150 dal "Rio Talù";

considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008;

visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e s.m.i.;

vista la L.R. 32/2008;

Vista la L.R. 32/2008, così come modificata dalla L.R. 25/2021;

Vista la nota prot. n. 2039 del 12/03/2026 con la quale è stata inoltrata copia della documentazione presentata dalla ditta interessata accompagnandola dalla documentazione prevista dalla legge e dal D.P.C.M. 12.12.2005;

Visto che entro i termini previsti (20 giorni dalla data di ricezione) e cioè entro il 01/04/2026 la Soprintendenza non ha espresso il parere vincolante e pertanto ai sensi dell'art. 11 c. 9 del

dpr 31/2017 l'Amministrazione competente può procedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti della L.R. 32/2008, la ditta

•
ad eseguire i lavori di "Atena 60793431 Istanza ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - art.146 - zone sottoposte a vincolo di tutela paesistico ambientale e secondo procedura semplificata di cui al punto B37 allegato B del DPR 31/2017. Richiesta di autorizzazione per realizzazione di tratto linea aerea 15 kV c/o Casc. Martinetto nei comuni di Costigliole Saluzzo e Villafalletto" come da elaborati progettuali allegati.

In conformità ai disposti di cui all'art. 14 L.R. 20/89 s.m.i. la presente autorizzazione Comunale sarà immediatamente trasmessa contestualmente al Ministero per i Beni Ambientali ed alla Regione Piemonte, **i quali possono annullare con provvedimento motivato, la medesima entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.**

La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento ambientale degli interventi proposti, non sostituisce pertanto il necessario provvedimento edilizio abilitativo di cui all'art. 10, ovvero artt. 22 - 23 del D.P.R. 380/2001, che dovrà essere richiesto dal titolare con il deposito di apposita pratica edilizia.

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m.i. del rilascio della presente autorizzazione paesaggistica sarà immediatamente data comunicazione alla Soprintendenza e contestualmente al Settore Beni Ambientali, trasmettendo a quest'ultimo la documentazione prodotta dall'interessato.

Per quanto detto al punto precedente, i lavori per cui si richiede l'autorizzazione paesaggistica possono iniziare, previo rilascio di necessario provvedimento edilizio abilitativo e ad avvenuta efficacia della presente autorizzazione, **ovvero decorsi trenta giorni dal suo rilascio.**

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.

Costigliole Saluzzo li 07/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(NASI Fabrizio Giacomo)

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 c. 1 bis D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)